

important questions. If the book leaves something to be desired, it clearly concentrates more on substantive than procedural law. Perhaps the procedural aspect of canon law will receive more attention in the future volume on criminal and criminal procedural law. Another critical point that I would like to raise is that the »Europe« of

the book is geographically rather limited, restricting it to the traditional area of *ius commune* and leaving Northern and Eastern Europe out of the picture. The traditional geographical picture, however, is not even close to the whole picture.

**Heikki Pihlajamäki**


## Processo romano-canonico tra prassi giudiziaria e strategie sociali\*

Quale fattore permanente e non occasionale di ridefinizione dei rapporti sociali, il conflitto è un dato fisiologico di ogni società, anche di quella medievale. I metodi compositivi non solo non risolvono la disputa, anzi diventano essi stessi parte integrante del suo svolgimento. Le strategie di composizione giudiziaria sono senza dubbio strumenti dotati di grande efficacia e popolarità – benché siano soltanto uno dei modi possibili di risoluzione dei conflitti – ed hanno prodotto sia in rapporto a fattispecie obbligatorie, che sul versante del penale una documentazione archivistica ricchissima, quale appunto i registri degli atti processuali ad opera dei notai dei giudici. La ridefinizione dei conflitti in sede giudiziale passa attraverso il processo ed il suo formalismo. Le cause devono seguire un iter prestabilito, le cui fasi – dagli atti introduttivi della lite fino alla sentenza e al suo solenne pronunciamento – sono scandite dall’attività scrittoria dei notai, che hanno provveduto alla formazione degli atti, alla loro registrazione e archiviazione, e persino all’acquisizione del ma-

teriale probatorio. La produzione di atti formali richiesti dalle procedure e la loro registrazione, oltre ad avere la funzione di attestare il rispetto delle regole previste per lo svolgimento della controversia, di cui è garante lo stesso giudice, quale presupposto di validità degli atti, consentono di trasferire in termini giuridici la disputa tra le parti, riproducendo il conflitto soltanto nei limiti della sua rilevanza processuale e omettendo proprio il materiale *stricto sensu* antropologico, psicologico e simili.

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un rifiorire di studi e di convegni dedicati alla storia della giustizia. L’interesse per la sua amministrazione e le politiche giudiziarie è stato al centro di ricerche comparatistiche, che hanno offerto un quadro d’insieme a livello europeo, al cui interno si collocano in posizione prominente gli atti del convegno avignonese. La prima sezione del volume è dedicata alla documentazione giudiziaria e ai quadri istituzionali cittadini, in Francia (Claude Gauvard, Bernadette Auzary-Schmaltz e Jean Hilaire, Leah Otis-Cour), nelle Fiandre

\* *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge* (Actes du colloque, Avignon 29 novembre – 1er décembre 2001), études réunies par JACQUES CHIFFOLEAU, CLAUDE GAUVARD et ANDREA ZORZI (Collection de l’École Française de Rome 385), Roma: École Française de Rome 2007, 767 S., ISBN 978-2-7283-0777-7



*Stephan Kuttner*

---

(Walter Prevenier) e a Firenze, con particolare attenzione alle soluzioni extragiudiziali (Andrea Zorzi). Ad essa è strettamente connessa la seconda parte che riguarda il personale di giustizia, giudici e soggetti che hanno prodotto la documentazione, nella Francia meridionale (Jean-Luc Bonnaud, Jean-Marie Carbasse) e in Belgio (Isabelle Paquay), e il ruolo dei giuristi negli ordinamenti cittadini, sia quali consulenti nelle realtà urbane della Germania (Eberhard Isenmann), che dal punto di vista della loro implicazione politica nei governi comunali di popolo – nonostante la loro estrazione aristocratica – nell’Italia del secondo Duecento (Sara Menzinger). La sezione centrale, la terza, è rivolta più direttamente agli aspetti procedurali, con i contributi del compianto Mario Sbriccoli, sull’emergenza del penale pubblico, di Daniel Lord Smail, sulle prove testimoniali nei processi civili a Marseille, e di Massimo Vallerani, su modelli procedurali e funzione della procedura nell’ambito della giustizia pubblica nelle società comunali italiane fra XII e XIV secolo. Di alcuni dei temi d’interesse storico-giuridico che emergono in questa sezione torneremo a parlare più avanti. Alle politiche giudiziarie e alla risoluzione dei conflitti è dedicata l’intera sezione quarta, che accoglie un gruppo di studi di carattere alquanto eterogeneo. Per le città della Francia settentrionale e i Paesi Bassi, è stata proposta una valutazione comparativa di dati quantitativi relativi al pellegrinaggio giudiziario e al regolamento delle ammende (Xavier Rousseaux); cui si aggiungono uno studio relativo all’Inquisizione nel Languedoc (Jean-Louis Biget) ed una comparazione tra gli ordinamenti giudiziari di Dijon e Lyon (Nicole Gonthier). Ad un diverso genere di fonti, non archivistiche ma scolastiche, fa ricorso il contributo di Massimo Meccarelli sulla rappresentazione dottrinale del processo e la sua effet-

tività. Seguono un’indagine delle politiche giudiziarie in rapporto al reato politico e al bando a Bologna (Giuliano Milani) e una valutazione di carattere prevalentemente quantitativo relativa alle strategie compositive adottate a Dubrovnik (Nella Lonza). Chiude il volume una sezione su rituali giudiziari e spazio urbano, dedicata nel complesso all’esecuzione delle pene capitali in area tedesca (Uwe Israel, Peter Schuster).

Il pluralismo giudiziario – richiamato all’attenzione da Andrea Zorzi nel suo contributo introduttivo – costituisce un tratto costante, ricorrente nelle varie epoche e in tutte le aree geografiche oggetto d’indagine; che oltre ad indicare il concorso di giurisdizioni presenti in ambito urbano (quali le cittadine, le corporative, le ecclesiastiche, le istanze feudali e regie, le corti scabinali), viene a comprendere al suo interno anche le strategie sociali di composizione e gli strumenti extragiudiziali. Gran parte dei contributi sono accomunati dal punto di vista metodologico da una lettura dell’esercizio della giustizia in ambito urbano nella chiave antropologica della «risoluzione dei conflitti». Si può inoltre osservare che sul versante della storia sociale, soprattutto di area francese, il ricorso ai processi e ai fondi giudiziari è svolto con indagini quantitative; mentre nell’ambito della storia delle istituzioni l’attenzione si sposta sul rapporto fra giustizia e politica e sul tema della politicità della giustizia.

Il volume nel complesso è incentrato sull’emergenza del penale tra XII e XV secolo e porta a rimeditare la rilevanza socio-politica dei sistemi giudiziari nell’ambito della città medievale, consentendo al lettore, che può spaziare fra le varie aree geografiche ed epoche, di seguire l’evoluzione della procedura giudiziaria nel corso dei mutamenti politici. Si pongono così importanti premesse ad ulteriori approfondimenti

in ambito storico-giuridico. Ai processi civili hanno attinto più direttamente il contributo di Carbasse, che nelle giurisdizioni consolari della Francia meridionale osserva un ricorso allo *ius commune*, e quello di Smail, che rileva come a Marseille – in base ad una procedura semplificata – soltanto di rado si raggiunge la fase di acquisizione delle prove. Del resto dal punto di vista della procedura si riscontrano evidenti parallelismi fra ambito civile e penale: i procedimenti accusatori, che rappresentano la maggioranza dei processi svolti, ripropongono una struttura analoga alle cause civili, senza che si pervenisse nella maggior parte dei casi a sentenze di condanna dell'accusato (Vallerani); ciò a conferma del carattere primariamente compositivo e non punitivo dei processi. In ambito penale si affermò una diversa procedura, il processo inquisitorio, che fu sviluppata in un primo tempo da parte delle giurisdizioni ecclesiastiche in risposta alle esigenze della lotta contro l'eresia. Ma anche l'attività dell'Inquisizione nelle città del Midi viene ad inserirsi nelle strategie dei gruppi sociali e a collegarsi nell'ambito del pluralismo giudiziario alle politiche giudiziarie dei ceti locali, per contribuire così all'affermazione di una supremazia regia sulle città (Biget). Questo che nella sostanza può considerarsi un nuovo metodo di acquisizione dei mezzi probatori trovò poi ampia applicazione da parte delle giurisdizioni cittadine tra XIII e XIV secolo (Sbriccoli, Vallerani).

L'aver indirizzato la ricerca sulle aree urbane, cui corrisponde comunque una centralità della giustizia pubblica, ha significato una revisione delle direttive di fondo che hanno guidato le indagini in passato – su cui richiama l'attenzione Chiffolleau nel suo *post scriptum* – e imposto l'abbandono del teleologismo e dello statalismo che riconoscevano nel passaggio da una

giustizia privata »negoziale« a una giustizia »ex officio« – e dunque dall'accusa all'inquisizione – il segno di una compiuta struttura giudiziaria statutale. Procedura accusatoria e inquisitoria non furono invero due modelli contrapposti, bensì piuttosto concomitanti di processo. Le procedure *ex officio* vennero affiancando e integrando quelle su accusa, dando vita molto spesso a conduzioni processuali miste (Sbriccoli, Vallerani). L'abbandono del paradigma evolucionista – che rappresenta uno degli apporti di maggior interesse del volume – postula anche una ridefinizione dell'infragiudiziario, quale congerie di prassi intermediarie che, per quanto esterne al processo pubblico, vi vengono ricomprese e non appartengono a sfere alternative o contrapposte, nell'ambito di un sistema pluralistico di esercizio della giustizia (Zorzi).

L'elaborazione dell'*ordo iudicii*, sin dalle sue origini nel XII secolo e col suo consolidarsi nel corso della prima metà del successivo, si pone in rapporto alla scienza giuridica e rivela la sua funzionalità ai regimi podestarili italiani, in cui l'amministrazione della giustizia era affidata a magistrati forestieri – appunto i podestà – accompagnati dalle loro *familiae* di giudici e notai (Vallerani). L'impianto dell'*ordo* processuale fu mantenuto anche in seguito, nel corso dei mutamenti politici, da parte dei regimi di popolo nella seconda metà del Duecento. All'interno di questa politica giudiziaria può riconoscersi il ruolo dei giuristi locali – più spesso i giudici cittadini – chiamati a coadiuvare l'attività dei magistrati stranieri, la cui attività si è concretata nella produzione di *consilia* procedurali, richiesti dai giudicenti, per attestare il rispetto delle regole di procedura; campo ben diverso da quello dei *consilia* richiesti ai *doctores* a soluzione della causa (*consilium sapientis iudiciale*). Visto il ruolo »costitutivo« della procedura, si trattava

in certo modo di un controllo a garanzia di validità delle stesse decisioni giudiziali, mettendo così i rettori e giudici forestieri al riparo dal sindacato cui erano sottoposti in uscita dalla carica (Menzinger, Milani).

Le modificazioni subite nella prassi giudiziaria dalla procedura romano-canonica – quale modello astratto di *ordo iudicii* retaggio della trattatistica duecentesca – tra fine del secolo XIII e inizio del successivo si connettono, oltre che ad una evoluzione dei sistemi giudiziari, alla elaborazione dottrinale e normativa della procedura sommaria. Si può osservare un'evoluzione parallela nel processo penale e in quello civile, nel senso di una razionalizzazione della procedura ordinaria ricorrendo a soluzioni offerte dallo strumento della procedura sommaria, che di per sé non costituiva un modello alternativo di processo, contrapposto all'ordinario, e non forniva uno schema processuale unico e vincolante, lasciando ampio margine di scelta ai tribunali e al loro personale giudiziario nel definire la prassi cui attenersi: lo *stylus curiae*. A questo ambito possono essere ricondotte anche le divergenze dall'*ordo iudicii* osservate nei processi civili di Marseille (Smail).

Per la sua funzionalità ai nuovi processi politico-sociali il processo penale è stato coinvolto nella crisi politica del Comune di popolo. All'inizio del Trecento si può osservare una crisi del sistema giudiziario podestarile, caratterizzata

in rapporto ai processi accusatori, aventi una struttura analoga al rito civile, dalla frammentazione dell'iter procedurale, che con un incremento delle fasi »scritte« della procedura ha causato un aumento della durata complessiva dei procedimenti. La fase dibattimentale venne così a ridursi – come già nel rito civile – ad una serie di udienze per l'allegazione di documenti ed atti scritti da parte di procuratori e notai, che divennero così i veri protagonisti del processo. Ormai privato della sua valenza politica d'inizio Duecento – la città che affermava la propria *iurisdictio* sul territorio e sui cittadini – a metà Trecento si assiste all'affermarsi di un modello processuale divenuto ormai standard – in relazione alle generalità della applicazione dell'*ordo* – che in questa forma poté incontrare diffusione europea (Vallerani). Le prassi documentarie – in rapporto sia alla selettività delle registrazioni notarili, che alle strategie sociali di composizione al cui interno si collocano – rivelano i limiti e le ambiguità delle fonti giudiziarie, richiamati in chiusura del volume da Jacques Chiffolleau. Di questi limiti e aporie si dovrà tener conto in sede di valutazione storiografica e nell'adozione di adeguate strategie d'indagine per una storia »sociale« della giustizia, quale è auspicata da Claude Gauvard nelle sue conclusioni.

Vincenzo Colli

## Gepflegte Streitereien und gepflegte Verträge\*

Thomas Ott beschäftigt sich in seiner 2006 abgeschlossenen Dissertation mit dem albertinischen Sachsen und seinen politischen Wirkungs-

kreisen im 16. Jahrhundert. Im Zentrum des Interesses steht die Frage, »was das albertinische Sachsen im Reich »ausmachte«, was es »galt«,

\* THOMAS OTT, Präzedenz und Nachbarschaft. Das albertinische Sachsen und seine Zuordnung zu Kaiser und Reich im 16. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Abteilung abendländische Religionsgeschichte 217), Mainz: Verlag Philipp von Zabern 2008, XIV, 654 S., ISBN 978-3-8053-3875-2